

## *IX Legislatura*



*Consiglio Regionale della Campania*

*Dipartimento Segreteria Legislativa*

**Unità Dirigenziale**  
**Organi consiliari e Resoconti**

**SEDUTA CONSILIARE**  
**29 luglio 2014**

## Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>

**LAVORI DELL'ASSEMBLEA**  
**Seduta di Martedì 29 Luglio 2014**  
**Ore 11.00 -19.00**

- 1) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Deliberazioni concernenti lo status di più Consiglieri Regionali;
- 4) Seguito esame delle Proposte di legge abbinate sulla “Organizzazione del sistema turistico in Campania” - Reg. Gen. nn. 151, 163 e 281;
- 5) Seguito esame della proposta di legge “Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia regionale Campana per la difesa del suolo” Reg. Gen. n.449;
- 6) Esame della Proposta di legge “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”  
T.U. Reg. Gen. nn.254- 518\* *(se acquisiti in tempo utile i pareri delle Commissioni competenti)*;
- 7) Esame della proposta di legge “Norme per l’attuazione del piano energetico ambientale regionale in Campania” Reg. gen. n.150;
- 8) Esame della proposta di legge - “Disciplina dei percorsi della ceramica in Campania e modifiche alla Legge Regionale 10 marzo 2014 n.11”  
Reg. Gen. n. 508;
- 9) Esame del Regolamento “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” reg.gen. 529;

- 10) Delibere Amministrative – Allegato n.1;
- 11) Debiti fuori bilancio – Allegato n.2;
- 12) Deliberazioni di conferimento nomine di competenza del Consiglio Regionale  
Allegato n.3;
- 13) Gradimento su nomine di competenza della Giunta Regionale  
(articolo 48 Statuto) – Allegato n.4.

**Napoli, 23 luglio 2014**

**IL PRESIDENTE  
PIETRO FOGLIA**

**SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2014**  
**ALLEGATO N.1**

**DELIBERE AMMINISTRATIVE**

1. Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 21/9/2012- Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Adozione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio idraulico e rischio frana. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 621/II**
2. Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Aggiornamento puntuale delle norme di attuazione e prescrizione del Piano Stralcio Erosione Costiera. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 622/II**
3. Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e della Risorsa Idrica della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 623/II**
4. Delibera di Giunta Regionale n.489 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 624/II**
5. Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Difesa della Coste (PSDC) del territorio della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 642/II**
6. Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 643/II**
7. Delibera di Giunta Regionale n.7 del 18/1/2013: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della seconda variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 758/II**
8. Delibera di Giunta regionale n.441 del 22/10/2013:Adempimenti di cui all'art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele. Delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2013: Presa d'atto della Varianti portuali al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale Destra Sele e rettifica e sostituzione delibera di Comitato istituzionale n. 54/2012. **Reg.Gen. 904/II**

- 9) Delibera di Giunta regionale n.280 del 05/08/2013:Art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, al Piano Stralcio Difesa Coste dell'ex Autorità di Bacino del Sarno (con allegati).  
**Reg.Gen. n.812/II**
- 10) Delibera di Giunta regionale n.66 del 7/3/2013:  
Proposta al Consiglio Regionale per il cambio di destinazione d'uso della struttura socio - educativa per l'infanzia denominata "ASILO Infantile", ai sensi dell'art. 4 - L.R. 16/88, richiesto dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, sita nel Comune di Sant' Arcangelo Trimonte (BN).  
**Reg.Gen. n.763/II**
- 11) Delibera di Giunta regionale n.77 del 28/3/2014:  
Art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Approvazione delle Variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ed al PSAI dell'ex Autorità di Bacino del Sarno - Delibera di Comitato Istituzionale n. 13/2013, 22/2013, 31/2013 e 39/2013 (con allegati).  
**Reg.Gen.1026/II**
- 12) Delibera di Giunta regionale n.78 del 28/3/2014:  
Art. 5 della L.R. n. 8/1994. Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele: Approvazione delle variante al Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale  
**Reg.Gen.1027/II**

**SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2014**  
**ALLEGATO N.2**  
**DEBITI FUORI BILANCIO**

**1) Reg.Gen.1040**

***Delibera di Giunta 122 del 29/04/2014***

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 43 comma 3 lettera a) Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenze del TAR Campania di Salerno, Sezione I di Salerno n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l c/Regione Campania ed altri. Pratica Advocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 art. 1, comma 16, lettera d);

**2) Reg.Gen.1029**

***Delibera U.P.C.R. n.313 del 02/04/2014***

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 lettera a) L.R. n.7 del 30 aprile 2002- sue ss. mm. ii. Determinatosi a seguito di: giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli - Sez. I ( sentenza nn. 320/2013 e 498/2014 ) - promosso da Festa Giovanni e altri c/Campania - Revoca delibera Udp n. 255/2013.

**3) Reg.Gen.1046**

***Delibera di Giunta 140 del 15/05/2014***

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

## **SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2014**

### **ALLEGATO N.3**

NOMINE L. R. 17/96 E SS. MM. II.

1) Nomina di due Consiglieri regionale, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;

**2) AZIENDA SANITARIA LOCALE “ NAPOLI 2 NORD ” COSTITUITA EX ART.2, COMMA 1, LETT A) LEGGE REGIONALE N.16/2008 – COLLEGIO SINDACALE -**

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali “

3^ volta

**3) AZIENDA SANITARIA LOCALE “ NAPOLI 3 SUD ” COSTITUITA EX ART.2, COMMA 1, LETT A) LEGGE REGIONALE N.16/2008 – COLLEGIO SINDACALE -**

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali “

3^ volta

## **SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2014**

### **ALLEGATO N.4**

#### **GRADIMENTO SU NOMINE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE EX ARTICOLO 48 STATUTO**

**1) *Reg.Gen. n.226/II-***

D.P.G.R. n.134 del 06/06/2014

Nomina Commissario Straordinario alla CPA di Salerno;

**2) *Reg.Gen. n.227/ 230 II-***

D.P.G.R. n.194 del 05/06/2014 e decreto presidenziale n.136 del 14 giugno 2014

Nomina Direttore Generale Agenzia Regionale Sanitaria ( ARSAN);

**3)) *Reg.Gen. n.228/II-***

D.P.G.R. n.195 del 05/06/2014

Nomina direttore generale AORN Sant. Anna e San Sebastiano di Caserta.

**4) *Reg.Gen. n.231/II-***

Delibera di Giunta. n.208 del 23/06/2014

Nomina Direttore Generale AORON dei Colli di Napoli.

**5) *Reg.Gen. n.229/II-***

D.P.G.R. n.135 del 13/06/2014

Nomina componente C.d.A. Fondazione Film Commission Regione Campania.

**6) *Reg.Gen. n.232/II-***

D.P.G.R. n.139 del 23/06/2014

Costituzione del tavolo tecnico Regionale di coordinamento di ricerca biomedica – Modifica e sostituzione





## ***Seduta del 29 luglio 2014***

***Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:***

*1. “Previsione del quorum, strutturale per la validità del referendum consultivo” Reg. Gen. n. 538*

*Ad iniziativa del consigliere Sergio Nappi*

*Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

*2. “Modifica alla legge regionale 32/1994 (Decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)” Reg. Gen. n.540*

*Ad iniziativa del consigliere Fortunato*

*Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II per il parere*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

*3. “Istituzione del Comune di Paestum” Reg. Gen. n.541*

*Ad iniziativa del consigliere Antonio Valiante*

*Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’ammissibilità*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

4. *“Modifica alla legge regionale 2/2005 e successive modifiche e integrazioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane” Reg. Gen. n.542*

*Ad iniziativa del consigliere Baldi*

*Assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

5. *“Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari”  
Reg. Gen. n.543*

*Ad iniziativa dei consiglieri Salvatore, Grimaldi e Maisto*

*Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla  
III e II per il parere*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

***Comunico inoltre che è stato presentato il seguente Regolamento:***

1. *“Norme sull’organizzazione dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS)” Reg. Gen. n. 539*

*Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Cosenza*

*Assegnato alla I e VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame  
congiunto*

*Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*



Consiglio Regionale della Campania

**SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 LUGLIO 2014**

*Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.*


*Comunico inoltre, che le risposte alle interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.*

*Comunico infine, che la mozione pervenuta al Presidente del Consiglio a firma del Consigliere Antonio Amato ed altri, Registro Generale n.257/4, è pubblicata in allegato nel medesimo resoconto.*

SETTORE SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA  
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014  
INTERROGAZIONI PRESENTATE


data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
16.07.2014	576/1	Consigliere Raffaele Topo	Nomine Direttori Generali SSR
16.07.2014	577/1	Consigliere Monica Paolino	Nomine Direttori Generali D.G. n.500 del 25.11.2013
16.07.2014	578/1	Consigliere Rosa D'Amelio	Sistema farmacie territoriali ASL Avellino
17.07.2014	579/1	Consiglieri Raffaele Topo e Lucia Esposito	P.O. di Maddaloni e P.O. di Marcianise
18.07.2014	580/1	Consigliere Massimo Ianniciello	D.S.M. ASL NA/3 Sud
18.07.2014	581/1	Consigliere Gennaro Oliviero	Conferimento incarichi di alta specializzazione A.O. "Cardarelli" di Napoli
23.07.2014	582/1	Consigliere Donato Pica	Cinipide galligeno del castagno
23.07.2014	583/1	Consigliere Raffaele Topo	Sistema depuratore Ischia e Barano
22.07.2014	584/1	Consigliere Angelo Marino	Problematiche collegamenti marittimi tra Napoli e Capri
22.07.2014	585/1	Consigliere Raffaele Topo	Chiusura consultorio e poliambulatorio di Bagnoli
22.07.2014	586/1	Consigliere Corrado Gabriele	Trasporto di linea a Ischia impresa "Torquato Tasso"
23.07.2014	587/1	Consigliere Antonio Marciano	Chiusura presidi distretto n.25 ASL NA/1
23.07.2014	588/1	Consigliere Rosa D'Amelio	Personale assistenza hospice di Bisaccia ASL di Avellino
24.07.2014	589/1	Consigliere Rosa D'Amelio	PIF carne marchigiana zone interne e maialino nero casertano



SETTORE SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA  
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014  
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
537/1 555/1 564/1	Consigliere Donato Pica Consigliere Raffaele Topo Consigliere Anna Petrone	Trasferimento INPS procedure accertamento invalidità Trasporto pubblico locale dell'area flegrea Reclutamento personale società Campania ambiente e servizi





*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n.12303/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza  
Studi Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n.3 “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” (in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea) Reg. Gen. n. 529**

Ad iniziativa della G. R. – Assessore Vetrella Sergio.  
Depositato in data 6 giugno 2014

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 56 dello Statuto;  
**VISTI** gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

#### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:


#### **IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la IV Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, 10 GIU. 2014

**IL PRESIDENTE**

**Pietro Foglia**



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
172	03/06/2014	53	3	1

Oggetto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### *Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : E768E16F302A94A9E835CD32F80C22BBC5BB6DD7

Allegato nr. 1 : 36013BFD7ECFA64A4FDDC51EC0B47BB0F44D8BAB

Allegato nr. 2 : CC58A7BD3A533C55D55C9210230ADE2D6CE053B5

Frontespizio Allegato : 3D74CFF66ABCA889F5DA19183800E9E9F6BF1C72


ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 529

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012303/A

Del: 06/06/2014 09:03:21


Da: CR A. SERASS



Data, 04/06/2014 - 14:49

Pagina 1 di 1





# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 03/06/2014

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"**

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	<b>ASSENTE</b>
11)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0012303/A**

Del: 06/06/2014 09:03:21

Da: CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## **PREMESSO**

- a. che la Regione Campania, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, svolge funzioni e compiti di programmazione e vigilanza, nonché funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- b. che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico locale, definisce il quadro regolatorio per i servizi marittimi di linea aggiuntivi e autorizzati, nonché per i servizi marittimi non di linea, ai sensi degli articoli 5 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002;
- c. che la Regione Campania con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003, e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 ha emanato il "Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali".

## **CONSIDERATO**

- a. che l'Unione europea ha introdotto nuove norme in materia di trasporto marittimo ed in particolare il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente ed il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- b. che la Commissione Europea, ha deciso di aggiornare e rivedere, per ragioni di trasparenza e certezza giuridica, la propria interpretazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3577/92 (Comunicazione COM(2014) 232 del 22.04.2014 sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- c. che l'Autorità garante per la concorrenza ha più volte segnalato le criticità dell'attuale assetto normativo regolamentare in materia di servizi marittimi c.d. residuali (S.1063 del 13/07/2009);
- d. che, sia a livello comunitario che nazionale la materia dei servizi di trasporto pubblico locale richiede interventi normativi rivolti a favorire la "concorrenza nel mercato" e la libera prestazione dei servizi;
- e. che i suddetti principi devono trovare un contemperamento con i principi sanciti dalla legge n. 3 del 2002 di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ed in generale con la tutela dell'interesse pubblico, in modo tale da giungere ad una concorrenza regolamentata;
- f. che è necessario intervenire a regolamentare anche i servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002 e i servizi marittimi non di linea, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002, al fine di fornire una cornice normativa unitaria per tutti i servizi marittimi, di linea e non di linea;
- g. che, pertanto, si rende necessaria una profonda revisione della materia volta a armonizzare gli obiettivi di liberalizzazione del mercato con quelli della concorrenza regolamentata in un settore cruciale come quello dei servizi marittimi;
- h. che, per quanto precede, la nuova disciplina regolamentare proposta disponga l'abrogazione del regolamento n. 80 del 2003.

## **RITENUTO**

- a. necessario approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- b. di dover inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

## **ACQUISITO**

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente, reso con nota prot. n. 7683/UDCP/GAB/UL del 29/04/2014 e prot. n. 301155 del 02/05/2014.

## **VISTO**


- la legge regionale 28/03/2002, n. 3;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21/02/2003;
- il regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25/03/2005;
- il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009;
- il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 del 22/04/2014;
- gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania;
- il D.P.G.R. n. 23 del 04/02/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali".

Propone e la Giunta a voti unanimi

### **DELIBERA**

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
3. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la mobilità, al Dipartimento delle politiche territoriali, nonché all'Ufficio BURC per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	172	del	03/06/2014	DIPART.	53	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	7	UOD/STAFF DIR.GEN.	1
------------------	-----	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	--------------------	---

OGGETTO :

**APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"**


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Assessore Vetrella Sergio		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Marchiello Antonio		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Mautone		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	03/06/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 03/06/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



Firma  
IL DIRIGENTE  
DOTTOSSA VAI TO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3  
(RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA  
REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA  
RESIDUALE E AGGIUNTIVO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI  
LINEA**

*Capo I*

*Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai  
sensi dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3*

*Art. 1*

**Oggetto ed ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) e in osservanza alla disciplina comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) e dal Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente capo disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati.
2. Sono servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati di persone, di seguito denominati servizi marittimi autorizzati, i servizi marittimi, per i quali non sussistono obblighi di servizio, adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi che collegano due o più porti e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, esercitati da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002. Ogni singolo collegamento tra due porti determina una distinta linea.

## Art. 2

### Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi marittimi è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, abuso di posizione dominante, non discriminazione e trasparenza, nonché, nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.
2. L'autorizzazione reca il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari, le tariffe e le prescrizioni da osservare per il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 e della carta dei servizi approvata dalla Regione Campania.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi marittimi annuali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è rilasciata per la durata di sei anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi semestrali previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera b), è rilasciata per la durata di due anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi trimestrali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera c) è rilasciata per la singola stagione di riferimento, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale.
4. A decorrere dal secondo anno, per i servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è possibile disporre, d'ufficio o su istanza dell'ente locale o dell'interessato, eventuali modifiche al quadro degli orari di servizio, sentita l'impresa di navigazione e l'autorità marittima competente in materia di sicurezza degli accosti. Le modifiche al quadro degli orari dei servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, possono essere disposte in ogni tempo per comprovate, sopravvenute esigenze tecnico-infrastrutturali.
5. Le autorizzazioni non sono oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.
6. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e portuale.

### *Art. 3*

#### **Documentazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. L'istanza di autorizzazione prevista nell'articolo 2 è redatta in conformità allo schema approvato dalla Direzione generale per la mobilità e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Lo schema previsto nel comma 2 tiene conto:
  - a) delle caratteristiche del servizio e il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari;
  - b) delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;
  - c) delle caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto;
  - d) del sistema tariffario con indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa;
  - e) dei riferimenti societari.
4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione generale per la mobilità nei termini indicati all'articolo 4, comma 2. L'istanza presentata al di fuori delle cadenze temporali previste dall'articolo 4 non è presa in considerazione, senza ulteriore comunicazione da parte degli uffici competenti.
5. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ufficio competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale, l'istanza è archiviata d'ufficio, senza ulteriore comunicazione all'interessato.
6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ufficio competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

#### Art. 4

##### **Modalità di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze**

1. Ai fini del presente regolamento, i servizi marittimi possono essere effettuati con le seguenti cadenze temporali:
  - a) servizi di linea annuali;
  - b) servizi di linea semestrali effettuati dal 1° aprile al 30 settembre;
  - c) servizi di linea trimestrali effettuati dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Le istanze sono presentate alla Regione Campania, Direzione generale per la mobilità, secondo il calendario di seguito indicato:
  - a) per i servizi di linea annuali previsti nella lettera a) del comma 1, dal 1° settembre al 15 settembre;
  - b) per i servizi di linea semestrali previsti nella lettera b) del comma 1, dal 2 gennaio al 16 gennaio;
  - c) per i servizi di linea trimestrali previsti nella lettera c) del comma 1, dal 1° marzo al 15 marzo.
3. Se, nel corso di ciascun anno, si rendono disponibili accosti per intervenuta cessazione a qualsiasi titolo di autorizzazioni già rilasciate, la Direzione generale per la mobilità, entro trenta giorni dalla cessazione, pubblica l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, per attivare le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni aventi la medesima scadenza dell'autorizzazione cessata. In tal caso il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni.
4. Per garantire la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di linea minimi ed aggiuntivi, le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con nave tengono conto di un distanziamento dalla nave che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno sessanta minuti; le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con unità veloci tengono conto di un distanziamento dall'unità veloce che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno trenta minuti.
5. Fatte salve le valutazioni della competente Autorità marittima in tema di sicurezza degli accosti, allo scopo di favorire un sistema integrato ed equilibrato di mobilità, anche mediante l'integrazione degli orari, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2002, il distanziamento degli orari previsto nel



comma 4 può essere ridotto alla metà se il vettore dichiara nell'istanza di impegnarsi ad applicare, sulla linea prescelta, per la durata dell'autorizzazione, la politica tariffaria regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

*Art. 5*

**Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La Direzione generale per la mobilità pubblica sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania apposito avviso per ciascuna modalità temporale di svolgimento dei servizi marittimi prevista nell'articolo 4, comma 1. L'avviso è pubblicato almeno trenta giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
2. L'avviso pubblico reca almeno i seguenti elementi:
  - a) modulistica;
  - b) quadro orario dei servizi minimi e aggiuntivi in esercizio;
  - c) quadro orario dei servizi eventualmente già autorizzati.

*Art. 6*

**Termine di conclusione del procedimento**

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, così come indicato all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la mobilità provvede a rilasciare l'autorizzazione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

*Art. 7*

**Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti**

1. Le istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi marittimi presentate da più operatori in concorrenza tra loro sono valutate, comparativamente, secondo i seguenti criteri elencati in ordine decrescente:
  - a) applicazione delle agevolazioni previste dalla politica tariffaria approvata dalla Giunta regionale con riferimento a particolari categorie di utenti;
  - b) minore età del naviglio;
  - c) maggiore velocità del naviglio;
  - d) migliore stabilità in caso di condizioni meteo-marine avverse;
  - e) migliore assistenza ai passeggeri a bordo e a terra, con riferimento a quanto previsto nell'articolo 8;
  - f) maggior numero di posti passeggeri;
  - g) maggior numero di posti per veicoli.
2. Ai fini del presente capo sono istanze in concorrenza le richieste per l'esercizio dei servizi marittimi autorizzati, con nave o con unità veloce, che prevedono la partenza e/o l'arrivo nel medesimo punto di imbarco o sbarco ricadenti all'interno di un intervallo temporale minore o uguale a trenta minuti.

*Art. 8*

**Diritti dei passeggeri**

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori e, se del caso gli operatori dei terminali, sono obbligati a garantire:
  - a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
  - b) i diritti dei passeggeri in caso di incidente;
  - c) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
  - d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
  - e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
  - f) il trattamento dei reclami;
  - g) la formazione o l'istruzione del personale.

## *Art. 9*

### **Vigilanza e controllo**

1. L'impresa di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione redige il rapporto di cui all'allegato A e lo trasmette mensilmente alla Direzione generale per la mobilità.
2. La Direzione generale per la mobilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente capo e relativamente alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 2002, con provvedimento della Direzione generale per la mobilità, è individuato il personale di ruolo della Giunta regionale preposto alle attività ispettive. Per le finalità di cui al presente comma gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle unità navali e presso i terminali e la sede dell'impresa di navigazione.
3. La Regione può disporre indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per l'aggiornamento degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'ufficio regionale competente, con cadenza semestrale, porta a conoscenza dell'Autorità garante per la concorrenza le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi marittimi di linea rilasciate.

*Art. 10*

**Decadenza e revoca delle autorizzazioni**

1. La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;
  - b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;
  - c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
  - d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;
  - e) per mancata effettuazione della medesima corsa per cinque giorni consecutivi, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;
  - f) per mancata effettuazione, nell'arco dell'anno solare, di almeno il 20 per cento delle corse relative ai servizi annuali, salvo che l'impresa non dimostri che la mancata effettuazione non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
  - g) per gravi e reiterate violazioni in materia di puntualità di esercizio. Ai fini della dichiarazione di decadenza, si considera grave e reiterato il ritardo alla partenza di oltre quindici minuti rilevato sul 20 per cento del totale delle corse autorizzate nell'arco temporale di trenta giorni, non imputabile a cause di forza maggiore. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
  - h) per applicazione di tariffe difformi da quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 7, comma 1, lettera a);
  - i) per gravi e reiterate violazioni ai diritti dei passeggeri previsti nell'articolo 8 o degli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi previsti nell'articolo 38 della legge regionale n. 3 del 2002.

2. Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.
4. Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



## *Capo II*

### *Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002*

#### *Art. 11*

##### **Istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002, gli enti locali possono istituire servizi marittimi di linea aggiuntivi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, previa intesa con la Regione.
2. L'ente locale, ai fini del conseguimento dell'intesa, trasmette alla Direzione regionale competente una relazione recante il programma di esercizio dei servizi marittimi di linea aggiuntivi. La relazione è trasmessa dal 1° al 15 settembre di ciascun anno, per i servizi da istituire nell'anno successivo, e riporta la tipologia del naviglio, la periodicità, la frequenza, gli orari e le tariffe da applicare, nonché gli oneri economici a carico dell'ente.
3. La Direzione regionale verifica la compatibilità e la coerenza dei servizi aggiuntivi rispetto alla rete dei servizi di propria competenza, tenuto conto inoltre delle caratteristiche del territorio da servire, delle infrastrutture esistenti e degli impatti sul traffico e sull'inquinamento ambientale. L'esito della verifica di compatibilità è comunicato all'ente locale entro trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. Per le procedure di affidamento dei servizi marittimi di linea aggiuntivi l'ente locale, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale del 24 marzo 2010, n. 7 (Attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007- Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) può stipulare apposito accordo con la Regione per delegare alla medesima il compito di stazione appaltante.

### *Capo III*

#### *Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002*

#### *Art. 12*

#### **Oggetto**

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono definiti servizi di trasporto pubblico marittimo non di linea di persone quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici marittimi di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

*Art. 13*

**Concertazione.**

1. Per assicurare una visione integrata dei servizi di trasporto marittimo non di linea con i servizi marittimi di trasporto di linea, la Regione adotta il metodo della concertazione con gli enti locali, le autorità marittime competenti e le rappresentanze sindacali del comparto, per la definizione coordinata del quadro regolatorio di tali servizi, nonché per l'individuazione di eventuali ambiti comprensoriali uniformi, prevista nell'articolo 4, comma 3 della legge n. 21 del 1992.
2. La concertazione è promossa, in particolare, sui criteri regionali cui si attengono i comuni nel redigere i regolamenti di propria competenza e per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nei confronti degli utenti e dei comportamenti anticoncorrenziali tra le imprese.

*Art. 14*

**Criteri regionali**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle risultanze della concertazione prevista nell'articolo 13, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 3 del 2002, determina con apposito di regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

## *Capo IV*

### *Disposizioni transitorie e abrogazioni*

#### *Art. 15*

#### **Disposizioni transitorie**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi di competenza degli enti locali previsti nell'articolo 11, l'istanza recante la relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 11 è presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 16*

**Abrogazione**

1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 è abrogato.

Allegato A

Servizio autorizzato di trasporto marittimo pubblico di linea

rapporto del mese di ..... anno .....

Società .....

Linea .....

Partenza da ..... alle ore .....

Arrivo a ..... alle ore .....

Servizio

Giorno	Regolare	Parzialmente effettuato	Non effettuato	motivazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Il Legale Rappresentante

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**“Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea”**

### *Premessa*

La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, con la presente proposta di regolamento, intende ridisciplinare il quadro regolatorio dei servizi marittimi di linea autorizzati, nonché dettare le linee di fondo per la disciplina dei servizi di linea aggiuntivi di competenza degli enti locali e dei servizi marittimi non di linea. Si vuole cioè fornire una cornice normativa unitaria dei servizi marittimi nelle varie modalità in cui essi, tradizionalmente, vengono esercitati.

Fino ad oggi la Regione ha disciplinato, con il regolamento n. 80 del 2003, solo le modalità di rilascio e revoca della autorizzazioni per i servizi di linea cosiddetti residuali o autorizzati, mentre non è stata emanata la disciplina, prevista dall'articolo 39 della l.r. n. 3 del 2002, sulla valutazione di compatibilità per i servizi di linea aggiuntivi e sui criteri per i servizi marittimi non di linea.

I presupposti dell'iniziativa regolamentare sono riconducibili sostanzialmente alla disciplina comunitaria recante la liberalizzazione del cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/92/CEE), all'entrata in vigore dei regolamenti comunitari relativi ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e agli interventi del Garante della concorrenza con specifico riferimento al mercato dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli. Questi provvedimenti hanno reso in parte obsoleta la normativa recata dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e reso non più eludibile un intervento normativo per le parti non ancora disciplinate, ovvero: servizi aggiuntivi e servizi non di linea.



In secondo luogo, la privatizzazione della società Caremar che gestisce la parte sussidiata dei servizi marittimi di linea e la scadenza delle autorizzazioni triennali rilasciate alle compagnie di navigazione operanti nei segmenti liberi del mercato hanno condotto alla ridefinizione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni sulla base di un aggiornato schema premiale e nuove procedure comparative.

### *Intervento normativo*

La presente proposta di regolamento consta di 16 articoli raggruppati in quattro capi:

- Capo I *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3”*.

Articoli 1-10

- Capo II *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002”*.

Articolo 11

- Capo III *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002”*.

Articoli 12-14

- Capo IV *“Disposizioni transitorie e abrogazioni”*.

Articoli 15-16

Veniamo ora all’illustrazione delle singole disposizione contenute nella proposta di regolamento.

### **Capo I**

*“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3”*.

L’**articolo 1**, comma 1, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del presente capo e, in particolare, indica i riferimento normativi comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo e di tutela dei diritti dei passeggeri.

Al comma 2 è riportata la definizione dei “servizi autorizzati” sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. n. 3 del 2002 e la definizione di “linea” quale collegamento tra due porti.

## **Articolo 2 “Autorizzazioni”.**

La disposizione in esame mantiene il regime autorizzativo per l’esercizio dei servizi marittimi di linea. L’autorizzazione ex ante, infatti, è coerente sia con la normativa comunitaria (vedi regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunicazione interpretativa COM(2014) 232 del 22/04/2014) che con l’articolo 34 del decreto legge n. 201 del 2011, in quanto è rivolta alla tutela di interessi generali di rango costituzionale quali la sicurezza della navigazione e l’ordinato accesso alle infrastrutture portuali.

La previsione del regime amministrativo si fonda, peraltro, su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente noti all’impresa interessata.

Il comma 3 disciplina il termine di durata delle autorizzazioni distinguendo tra servizi annuali, semestrali e trimestrali cui corrisponde un arco temporale di durata dell’autorizzazione rispettivamente di sei anni (salvo diverso termine stabilito con legge), due anni e per la singola stagione. Si è voluto difatti assicurare una durata massima di sei anni per i servizi che vengono eserciti per l’intero arco dell’anno. Si ritiene, infatti, che l’esercizio dei servizi annuali richieda da parte delle compagnie di navigazione una maggiore capacità organizzativa e infrastrutturale dovendo assicurare il servizio anche nella stagione invernale con condizioni meteo marine avverse e con minore affluenza di passeggeri. Inoltre, si intendono favorire gli investimenti in innovazione e qualità del servizio assumendo che per il maggior impegno economico richiesto occorra un periodo più lungo di esercizio per il recupero degli investimenti stessi.

Il comma 4 prevede la possibilità di apportare modifiche al quadro degli orari dopo il primo anno di esercizio; tale previsione consente pertanto un margine di flessibilità e di adeguamento nel tempo del complessivo quadro degli accosti.

Il comma 5 statuisce l’incedibilità e l’intrasferibilità delle autorizzazioni.

Il comma 6 specifica che in ogni caso, il provvedimento regionale di autorizzazione è subordinato alla valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione.

### **Articolo 3 “Documentazione”.**

Definisce la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa statale in materia di amministrazione digitale e trasparenza. La modulistica elaborata dalla Direzione Generale è pubblicata sul sito istituzionale.

La previsione di cui al comma 6 in materia di autocertificazione è coerente con le disposizioni nazionali in tema di semplificazioni e controlli ex post sulle attività economiche.

### **Articolo 4 “Modalità di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze”.**

Questa disposizione prevede un articolato sistema di calendarizzazione delle istanze basato sulla tipologia dei servizi (annuale, semestrale e trimestrale). Gli uffici, infatti, sono chiamati ad esaminare prima le istanze per i servizi annuali, e, a seguire, quelle per le altre tipologie di servizi. Tale scansione temporale consente, inoltre, agli operatori interessati di avere chiaro il quadro dei servizi e degli orari già autorizzati per ciascuna linea e di presentare quindi istanze per collegamenti ed orari non ancora coperti da servizi minimi, aggiuntivi o autorizzati.

Il comma 4, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, della l.r. n. 3 del 2002, definisce le condizioni di compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi o aggiuntivi. Il criterio tiene conto di un distanziamento dalla nave che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno 60 minuti, mentre per i servizi da svolgersi con unità veloce si tiene conto di un distanziamento dall'unità veloce che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno 30 minuti.

In particolare, si è ritenuto che la rete ottimale dei collegamenti da, tra e per le isole possa prevedere una nave ogni ora ed un'unità veloce ogni trenta minuti, tenuto conto delle eccezioni di cui al comma 5 e fatte salve sempre le valutazioni della competente autorità marittima.

Il comma 5, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3 del 2002, individua l'integrazione degli orari quale strumento per perseguire un sistema equilibrato ed integrato di mobilità. A tal fine, le compagnie di navigazione possono richiedere collegamenti con distanziamento orario inferiore a quello previsto dal comma 4 a condizione di impegnarsi a rispettare sulla linea prescelta la politica tariffaria regionale. Dall'analisi della rete di collegamenti esistenti, si è rilevato che negli orari di maggiore incidenza di passeggeri, già oggi operano sia la società pubblica che le società private, nel rispetto delle ordinanze delle autorità marittime competenti. Si è ritenuto, pertanto, che attraverso l'integrazione degli orari e l'applicazione su base volontaria della politica tariffaria regionale si possa assicurare un più ampio ventaglio di collegamenti per i passeggeri.

#### **Articolo 5 “Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione”**

Disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. La Direzione Generale pubblica apposito avviso recante la modulistica e il quadro degli orari dei servizi minimi, aggiuntivi e già autorizzati in esercizio. La pubblicazione del quadro orario rappresenta un forte elemento di chiarezza affinché l'impresa possa valutare la profittabilità dei singoli segmenti del servizio da offrire.

#### **Articolo 6 “Termine di conclusione del procedimento”**

Definisce il termine per la conclusione del procedimento in 45 giorni. E' sempre previsto un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'autorizzazione.

#### **Articolo 7 “Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti”**

L'articolo individua i criteri per la valutazione delle domande concorrenti. Viene a tal fine, definito il perimetro temporale (minore o uguale a trenta minuti) al cui interno le domande devono essere valutate comparativamente sulla base dei criteri puntualmente elencati in ordine decrescente, dalla lettera a) alla lettera g) del comma 1. Al primo posto viene indicata la priorità nell'assegnazione della linea prescelta all'impresa di navigazione che nell'istanza dichiara di volere applicare le

agevolazioni tariffarie previste dalla Regione per particolari categorie di utenti. Seguono ulteriori elementi di valutazione quali: la minore età del naviglio, la maggiore velocità, la migliore assistenza ai passeggeri sia a bordo che a terra, il maggior numero dei posti passeggeri e dei posti per veicoli

#### **Articolo 8 “Diritti dei passeggeri”.**

La disposizione tiene conto del Regolamento (CE) n. 392/2009 e del Regolamento (UE) 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. In particolare l’esplicito richiamo al Reg. (UE) 1177/2010, già obbligatorio in tutti i suoi elementi, valorizza i temi dell’informazione e dell’assistenza a bordo e a terra dei passeggeri nonché rafforza le tutele per i passeggeri con disabilità. I titolari dell’autorizzazione e, se del caso, gli operatori dei terminali, sono tenuti ad osservare e garantire il regime di maggior tutela offerto dalla precitata normativa.

#### **Articolo 9 “Vigilanza e controllo”**

La Direzione Generale esercita i poteri di vigilanza e controllo attraverso l’analisi dei rapporti mensili (All. A) e l’attività ispettiva. Di rilievo, la previsione del comma 4 sul monitoraggio della qualità dei servizi e sull’aggiornamento della carta dei servizi.

Infine, considerata la rilevanza economica del settore marittimo campano e alla luce delle osservazioni formulate dall’autorità garante per la concorrenza, si è disposto di trasmettere con cadenza semestrale alla medesima autorità, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza in tema di abuso di posizione dominante, intese restrittive della concorrenza e pratiche commerciali anti concorrenziali.

#### **Articolo 10 “Decadenza e revoca delle autorizzazioni”**

La disposizione in esame, individua le ipotesi di decadenza sanzionatoria (comma 1) e di revoca (comma 4) dell’autorizzazione. Le fattispecie in esame sono rivolte a scoraggiare talune pratiche anticoncorrenziali degli operatori economici di settore quali per esempio la richiesta di un numero di autorizzazioni superiore al necessario (autorizzazioni che poi verrebbero solo in parte utilizzate)

al solo scopo di precludere ai concorrenti l'ingresso sul mercato, oppure la sistematica violazione degli orari in modo da sovrapporsi ad un concorrente distogliendo parte della clientela.

In particolare, al comma 1 sono descritte le azioni e le omissioni che possono dar luogo alla dichiarazione vincolata di decadenza sanzionatoria.

Nelle lettere d), f) e g) assume particolare rilievo la mancata effettuazione delle corse o la violazione in tema di puntualità di esercizio, e si è ritenuto di individuare con chiarezza per quali fattispecie scatta la sanzione della decadenza per la singola o per tutte le linee oggetto dell'autorizzazione.

La lettera h) prende in considerazione l'ipotesi di violazione dell'impegno assunto di applicare la politica tariffaria regionale, laddove da tale impegno sia conseguito il beneficio dell'attribuzione in via prioritaria della linea prescelta.

La lettera i) richiama i regolamenti comunitari in materia dei diritti dei passeggeri nonché agli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi.

I commi 2 e 3 descrivono il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di decadenza.

Il comma 4 prevede l'ipotesi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge 241 del 1990.

## **Capo II**

“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 3 del 2002”.

### **Articolo 11 “Istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi”**

La disposizione prevede che ai fini del conseguimento dell'intesa con la Regione, l'ente locale che voglia istituire servizi marittimi aggiuntivi, con oneri a proprio carico, è tenuto a trasmettere una specifica relazione nei termini (tra il primo e il quindici settembre) ivi previsti per i servizi da istituire nell'anno successivo.

Questa disposizione e la tempistica prevista consentono alla Regione il più efficace coordinamento dei servizi in sede di rilascio delle autorizzazioni, poiché nello stesso arco di tempo gli uffici regionali svolgono l'istruttoria per le istanze per i servizi annuali richiesti dagli operatori privati.

### **Capo III**

“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della l.r. n. 3 del 2002”.

#### **Articoli 12-14.**

L’articolo 4, comma 3, della l.r. n. 3 del 2002 prevede che i servizi pubblici non di linea siano autorizzati dai Comuni sulla base di regolamenti adottati in conformità ai criteri regionali. La normativa statale, recata dall’articolo 4, della legge 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) attribuisce alla Regione la potestà di dettare criteri anche per ambiti comprensoriali uniformi. Tali opportunità è colta nel presente regolamento tenuto conto della significativa diversificazione geomorfologica del litorale campano e dei diversi gradi di congestione degli ambiti portuali. Per garantire, quindi, una visione integrata dei servizi non di linea, con quelli di linea, si è ritenuto necessario prevedere una fase di concertazione con i soggetti pubblici e privati (autorità marittime, enti locali, associazioni degli imprenditori, ...) con l’obiettivo di definire ambiti comprensoriali e criteri per prevenire e sanzionare pratiche commerciali scorrette a tutela degli utenti e della concorrenza stessa. All’esito di tale percorso, come previsto dall’articolo 14, sarà emanato il regolamento recante i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

### **Capo IV**

“Disposizioni transitorie e abrogazioni”

#### **Articolo 15 “Disposizioni transitorie”**

In fase di prima applicazione è stato previsto che l’avviso per ricevere le istanze per l’esercizio dei servizi di linea autorizzati venga pubblicato tempestivamente, e comunque, entro 20 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento. Ciò al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 4.

Per le medesime esigenze di celere avvio dell'attività istruttoria il comma 2 prevede che i Comuni presentino la documentazione per l'istituzione di servizi aggiuntivi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

L'**Articolo 16** "Abrogazione" dispone l'abrogazione espressa del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 febbraio 2005.

L'**Allegato A**, previsto dal comma 1 dell'articolo 9, riporta gli aspetti del servizio ritenuti rilevanti ai fini della attività di vigilanza e controllo.





Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

Prot.n. 165 IVC

Al Presidente  
del Consiglio regionale della Campania

→ Alla Direzione Generale Assemblea e Commissioni  
del Consiglio regionale della Campania

**S E D E**

Oggetto: Regolamento, ad iniziativa della GR – Assessore ai Trasporti - di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 – “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” (in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo marittimo non di linea).

**REG.GEN. 529**

Si trasmette il regolamento in oggetto che, nella seduta della IV commissione consiliare del 10 luglio 2014, per mancanza del numero legale, non è stato possibile mettere a votazione.

Si trasmettono, altresì, le osservazioni pervenute per la valutazione dell'Aula.

Napoli 16 luglio 2014

*Rasquale GIACOBBA*

In allegato le osservazioni presentate  
dal consigliere Antonio Amato agli articoli: 7,10,11 e 13

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0014501/A**

Del 18/07/2014 09:04:36  
Da: CR A SERASS

*17/07/14 Amato*



A 5 Luglio 2014

Consiglio Regionale della Campania

16-1

### III Commissione Speciale

*Per il controllo delle bonifiche ambientali  
ed i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie,  
riutilizzo dei beni confiscati*

Prot. 141 S.C.

Napoli, 15 luglio 2014

Al Presidente della IV Commissione

Pasquale Giacobbe

Oggetto: osservazioni su testo reg. gen. 529- TPL

Si trasmettono i seguenti emendamenti :

#### **Art 7**

Comma 1 dopo il punto g) aggiungere:

“h) applicazione tabelle di sicurezza della capitaneria a partire dal rispetto del C.N.L. per i lavoratori”

#### **Art. 10**

-Comma 1 lettera “f” sostituire “ di almeno il 20%” con “ **non oltre il 10%**”

-Comma 1 aggiungere dopo il punto l):

L) “per mancata applicazione ccnl di categoria ed intese integrative così come previsto dalla legge regionale 3/2001 di riforma del trasporto pubblico locale”



*Consiglio Regionale della Campania*

### III Commissione Speciale

*Per il controllo delle bonifiche ambientali  
ed i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie,  
riutilizzo dei beni confiscati*

#### **Art 11**

Dopo il punto 4 aggiungere:

5 ) "le procedure devono rispettare quanto contenuto nella lettera L dell'art 10

#### **Art. 13**

Comma 2 :

dopo " la concertazione è promossa" aggiungere "nel pieno rispetto di quanto contenuto nel comma 4 dell'art 4 della Legge n 21 del 15 gennaio 1992"

Antonio Amato



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

*2 File*  
*[Signature]*

Napoli, 07 febbraio 2014

Prot. n.84/I Comm.ne

**Al Presidente  
Consiglio Regionale**

Prot. n.22/VII Comm.ne

**Al Presidente  
II Commissione Permanente**

Consiglio Regionale della Campania

**Ai Presidenti  
Gruppi Consiliari**

**Al Capo Dipartimento  
Segreteria Legislativa**

**Prot. Gen. 2014.0003434/A**

Del: 13/02/2014 10.29.39  
Da: CR A. SERASS

**Al Direttore Generale  
Presidenza e Studi Legislativi  
e Legali**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: P.d.L. "Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.)".**

**(Reg. Gen. n.449)**

Si comunica che la Prima Commissione Permanente e la Settima Commissione Permanente, nella seduta del 4 febbraio u.s., hanno esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed hanno deciso – a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Sala (Gruppo Centro Democratico) – di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo, così come emendato.

Relatore é stato designato il Consigliere Colasanto.

Cordialità

**IL PRESIDENTE VII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Dott. Luca Colasanto)

**IL PRESIDENTE I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Avv. Angelo Marino)

*12/02/14*  
*Avv. Angelo Marino*  
*AV/GB*  
*[Signature]*



*Consiglio Regionale della Campania*

**“Definizione dei compiti e delle funzioni  
dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa  
del Suolo (A.R.CA.DI.S.)”**

**(Reg. Gen. n.449)**

Testo licenziato congiuntamente dalla I e dalla VII Commissione Permanente, in sede referente, il  
04 febbraio 2014

VV/GB

FC/OB



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**


**(Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo)**

1. L'attuazione degli interventi in Regione Campania in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque è svolta dall'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo, di seguito denominata ARCADIS, istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), così come integrata dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -Legge finanziaria regionale 2008)
2. L'ARCADIS è ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.

VV/GB  


OB/FC  




 <sup>2</sup>



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**  
**(Attività)**

1. L'ARCADIS svolge, in conformità agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione e fatti salvi i compiti e le funzioni delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, le seguenti attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;
- b) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti.;
- c) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio ;
- d) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità dei dati;
- e) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
- f) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.

2. All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti, compatibili con l'oggetto sociale, da parte degli enti locali o di altri enti pubblici.

VV/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**  
**(Organi)**

1. Sono organi dell'ARCADIS:
  - a) il direttore generale;
  - b) il collegio dei revisori;
  - c) il comitato tecnico di gestione

VV/GB

OB/FC





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**  
**(Direttore Generale)**

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni regolanti l'accesso alla dirigenza della Regione Campania;
  - b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo.
2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARCADIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.
3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARCADIS, predispone e provvede in particolare:
  - a) alla redazione dello statuto;
  - b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;
  - c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
  - d) all'adozione del programma annuale di attività;
  - e) all'adozione della dotazione organica del personale;
  - f) all'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative ed al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;
  - g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché alla verifica dei risultati di gestione.
4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.

VV/GB

OB/EG



*Consiglio Regionale della Campania*

6. E' incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato tecnico di gestione chi abbia riportato condanne penali, per delitti non colposi con sentenze passate in giudicato.

VY/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**(Comitato tecnico di gestione)**

1. Il comitato tecnico di gestione è composto dal direttore generale, che lo presiede e due componenti designati dagli assessori competenti in materia.
2. Il comitato tecnico di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto.
3. Lo statuto disciplina i compiti ed i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato di gestione.

VV/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Collegio dei revisori)**

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Il presidente provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS.

5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, se, per ragioni del loro ufficio, si recano fuori del Comune in cui ha sede l'ARCADIS.

6. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

VV/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**  
**(Statuto)**

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale predispone lo Statuto dell'ARCADIS.

2. Nello Statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARCADIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.

3. Lo Statuto è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportare, se necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al direttore generale per la predisposizione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

VV/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**(Bilancio di previsione e rendiconto generale)**

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono sottoposti all'esame della Giunta Regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento della Regione Campania , articolo 34, comma1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76).

VV/GB

OB/FC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

**(Funzioni della Regione)**

1. Spettano al Consiglio ed alla Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il controllo e la vigilanza dell'ARCADIS.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente:
  - a) emana direttive per la gestione dell'ARCADIS, al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;
  - b) verifica, sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;
  - c) esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARCADIS, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
  - d) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARCADIS, dandone immediata comunicazione al Consiglio Regionale e contestuale nomina di un commissari straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;
  - e) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
  - f) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta Regionale sugli atti di cui all'articolo 4, comma 3, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta Regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.
3. Gli uffici regionali, competenti per materia, svolgono le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.
4. L'ARCADIS invia, annualmente, al Consiglio regionale una relazione sulle attività e gli interventi svolti, unitamente alle relazioni di cui alla lettera b) del comma 2, che si esprime entro 60 giorni.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**  
**(Mezzi finanziari)**

1. L'ARCADIS dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
  - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
  - c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
  - d) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di convenzioni;
  - e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento di compiti istituzionali.

VV/GB

OB/FC





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**  
**(Patrimonio)**

1. L'ARCADIS ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

VV/GB

*Vos.*

OB/FC

*OB*

*la*

*A*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**  
**(Personale)**

1. Il direttore generale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la dotazione organica del personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Regioni-Autonomie locali.

2. La dotazione organica suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e deve contestualmente prevedere la relativa copertura finanziaria, tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Alla copertura dei posti vacanti della complessiva dotazione organica si provvede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici e nella misura del venti per cento della complessiva dotazione organica, mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalle norme di diritto privato.

3. Nei limiti di bilancio e della normativa vigente in materia, l'ARCADIS può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite da apposito regolamento predisposto ai sensi del precedente articolo 4, nonché di personale comandato o distaccato proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni.

4. Il direttore generale si avvale del personale già in organico all'ARCADIS. Inoltre, deve procedere all'espletamento delle procedure concorsuali sulla base della dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente alla disponibilità di bilancio. A tale scopo, avuto riguardo alla professionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ARCADIS, le procedure concorsuali devono essere riservate, nella misura complessiva del 50%, al personale a contratto in servizio presso l'Agenzia, proveniente dalle strutture commissariali, di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

5. Il direttore generale predispone un piano di formazione biennale per il personale dell'ARCADIS, relativo alle materie di difesa del suolo, tecniche di bonifica, tutela delle acque, mitigazione dei rischi naturali, avvalendosi delle strutture scientifiche ed universitarie locali e nazionali. Il piano di formazione, obbligatorio per il personale tutto, potrà essere integrato, nei limiti di spesa del bilancio dell'ARCADIS, da partecipazione a convegni, seminari sulle materie di competenza, al fine di una maggiore professionalità ed incisività degli interventi.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 13**  
(Attività ad esaurimento)

1. L'ARCADIS, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2, quale attività di gestione ad esaurimento, provvede, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno, al completamento degli interventi programmati, così come stabilito dall'articolo 33 della legge regionale 1/2008.

2. L'onere finanziario grava sui fondi residuali, che sono trasferiti dai commissari delegati alla Regione Campania, dopo la cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologiche, bonifiche, tutela delle acque e del fiume Sarno e destinati alle attività medesime, secondo un piano finanziario che è predisposto dall'ARCADIS ed approvato dalla Giunta regionale.

VV/GB

OB/FC

15



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 14**

**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri per il funzionamento dell'ARCADIS si fa fronte, per l'anno 2013, con apposito stanziamento di euro ..... a valere sul capitolo 1155 dell'UPB 1.1.1.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio.

VV/GB

OB/EC



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 15**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

VV/GB

OB/EC



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Commissione Permanente  
*Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio*  
Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2014.0000229/A

Del: 06/03/2014 17:06:04

Da: SETSG A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Al Presidente della I Commissione Consiliare  
Permanente  
Al Presidente della VII Commissione Consiliare  
Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Alla Direzione Generale Presidenza e Studi  
Legislativi e Legali

L O R O   S E D I

Prot. n. 183 del 5 marzo 2014

**OGGETTO: Proposta di legge** “ Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campania per la difesa del suolo” Reg. Gen. n. 449

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame della proposta di legge in oggetto, del testo licenziato congiuntamente dalla I e dalla VII Commissione Permanente, in sede referente, il 4 febbraio 2014 ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole con le modifiche che di seguito si riportano:

Articolo 14

(clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti per la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sulla Missione 09, Programma 01, Macroaggregato 104 IV livello Piano dei Conti 1.04.01.02.000 (Codice SIOPE 1 05 03)
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Massimo Grimaldi



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

*Gruppo Consiliare "Caldoro Presidente"*

*Cous. Gennaro Salvatore*

**Emendamento alla Proposta di legge: "Definizioni dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.) -Registro Generale N. 449.**


*All'articolo 9 dopo il comma 1 inserire il seguente: "I.bis. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore Generale dell'A.R.CA.DI.S., su proposta deliberata dalla Giunta Regionale previa manifestazione d'interesse e conseguente procedura d'individuazione. A detto incarico si applicano le incompatibilità e le inconfirabilità previste dalla vigente normativa."*

**Relazione**

L'emendamento si rende necessario al fine di precisare che la nomina del Direttore Generale dell'A.R.CA.DI.S., sia effettuata in seguito ad una manifestazione d'interesse pubblica e conseguente procedura di individuazione.

**Relazione economico-finanziaria**

Il seguente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

g.3  
  
(G. SALVATORE)






*Consiglio Regionale della Campania*

“Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.)” (Reg. Gen. n.449)

Emendamento art.9 comma 2

Sostituire la parola “competente” con “delegato”

Amato (PD)   
Toro (PD)   
Pres (PD) 

Relazione: la sostituzione del termine serve a precisare che la competenza è frutto dell’attribuzione della delega in materia che l’Assessore riceve dal Presidente della Giunta Regionale.

g.1





Consiglio Regionale della Campania

“Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.D.I.S.)” (Reg. Gen. n.449)

Emendamento art.9 comma 2 lett.d).

La parola “*dichiara*” è sostituita dalle seguenti “*propone al Presidente della Giunta Regionale*”.

AMATO (PS)

TORO (PS)

PICCOLI (PS)

Relazione: l'emendamento si rende necessario in quanto l'atto di decadenza dalla carica di Direttore Generale, così come avviene per la nomina, è di competenza del Presidente della Giunta Regionale.

g.2



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

\*\*\*\*\*

EMENDAMENTO alla proposta di legge “Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo” (A.R.CA.DI.S.) Reg. Gen. n.449.

All’articolo 12 , comma 1 sostituire la parola “predispone” con la seguente “adotta “

Relazione

Tale modifica si rende necessaria per adeguare la disposizione a quanto già previsto all’articolo 4

  
(MARINO)

12.5



*Consiglio Regionale della Campania*

“Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.)” (Reg. Gen. n.449)

Emendamento art.12 comma 2

Dopo le parole “pubblici e,” aggiungere “in caso di esigenze temporanee ed eccezionali ”.

AMATO (PS) *[Signature]*  
TARO (PS) *[Signature]*  
PICA (PS) *[Signature]*

Relazione: la previsione di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato contrasta con il dettato dell’art.35 d.lgs. 165/2001 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di contratti flessibili solo ed esclusivamente in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.

*12.1*



Consiglio Regionale della Campania

Emendamento alla Proposta di legge “Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia regionale Campana per la difesa del suolo” Reg. Gen. 449

Il comma 4 dell’art.12 è così riformulato:

“Il Direttore Generale si avvale del personale già in organico all’ARCADIS. Inoltre deve procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, in ottemperanza all’art.9 delle OO.P.C.M. n. 3841/2010 e n. 3849/2010, sulla base della dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente alla disponibilità di bilancio.

A tale scopo, avuto riguardo alla professionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ARCADIS, le procedure concorsuali devono essere riservate in conformità a quanto disposto dall’art.35 comma 3bis del d.lgs.n.165/2001 nella misura complessiva del 40% al personale a contratto in servizio presso l’Agenzia, ovvero devono essere espletate in conformità alla normativa vigente in materia di valorizzazione del personale a contratto, proveniente dalle strutture commissariali, di cui all’articolo 33 della legge della regione 30 gennaio 2008 n. 1”

**Relazione**

L’art. 9 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010 n. 3841, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, prevede: “ (...) rispetto al contesto emergenziale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno il Commissario delegato si avvale dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS). Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”;

L’art. 9 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 n. 3849, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile” riguardante il superamento dei contesti di criticità nei territori dei comuni di Ischia (Na)- Montaguto (Av) e Nocera Inferiore (Sa), prevede: “Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007 smi alla Agenzia ARCADIS, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”;

Il suddetto personale a contratto, risulta attualmente in servizio in ARCADIS.

L’emendamento è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dalle OO.P.C.M. n.3841 e n.3849” che prevedono “l’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”.

Inoltre, l’emendamento si rende necessario per consentire, in alternativa alle procedure ordinarie di reclutamento del personale, la più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a contratto, attualmente in servizio presso ARCADIS, (proveniente dalle strutture commissariali ex OOPCM n. 3841/2010 e n. 3849/2010) mediante l’utilizzo della normativa nazionale vigente ed in particolare dell’art. 4 comma 6 del D.L. n.101/2013 convertito nella Legge n.125/2013.

12.4

TORRE (P.S.)  
Antonio Amato (P.S.)  
M. Neg (P.D.) (Pce)

Proposta di legge *“Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia regionale Campania per la difesa del suolo”* Reg. Gen. 449

**Emendamento art.12 comma 4**

dopo le parole *“procedure concorsuali”* inserire le parole *“in ottemperanza all’art.9 delle OO.P.C.M. n. 3841/2010 e n. 3849/2010”*

dopo le parole *“30 gennaio 2008 n.1”*, inserire le parole *“ovvero devono essere espletate in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di valorizzazione del personale a contratto che abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’ARCADIS”*.

**Relazione**

L’art. 9 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010 n. 3841, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile”*, prevede: *“(…) rispetto al contesto emergenziale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno il Commissario delegato si avvale dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS). Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”*;

L’art. 9 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 n. 3849, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile”* riguardante il superamento dei contesti di criticità nei territori dei comuni di Ischia (Na)- Montaguto (Av) e Nocera Inferiore (Sa), prevede: *“Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007 smi alla Agenzia ARCADIS, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”*;

Il suddetto personale a contratto è stato da tempo ( oltre tre anni) trasferito e risulta attualmente in servizio in ARCADIS.

L’emendamento è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dalle OO.P.C.M. n.3841 e n.3849” che prevedono *“l’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa”*.

Inoltre, l’emendamento si rende necessario per consentire, in alternativa alle procedure ordinarie di reclutamento del personale, la più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a contratto, attualmente in servizio presso ARCADIS, (proveniente dalle strutture commissariali ex OOPCM n. 3841/2010 e n. 3849/2010) secondo la normativa nazionale vigente ed in particolare dell’art. 4 comma 6 del D.L. n.101/2013 convertito nella Legge n.125/2013, che a pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge è stata utilizzata da molteplici Enti locali.

12.3



*Il Comarca Regionale*  
*Wassini Belli*  
*Ass. Ibrahim Baldi*



*Consiglio Regionale della Campania*

“Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.)” (Reg. Gen. n.449)

Emendamento art.12 comma 4

Sostituire le parole “nella misura complessiva del 50%” con “ in conformità a quanto disposto dall’art.35 comma 3bis del d.lgs. n.165/2001 nella misura complessiva del 40%”.

AMATO (PD) *[Signature]*  
TARO (PS) *[Signature]*  
PES (PS) *[Signature]*

Relazione: l’emendamento nasce dall’esigenza di adeguamento alla normativa nazionale che all’art.35 comma 3bis del d.lgs. 165/2001 fissa il limite massimo del 40% per la riserva di posti in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito di procedure selettive pubbliche.

*12.2*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo Consiliare "Caldoro Presidente"*  
*Cons. Gennaro Salvatore*

**Emendamento alla Proposta di legge: "Definizioni dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.) -Registro Generale N. 449.**

All' art. 12 comma 4 dopo le parole *"del 50%, al personale "* inserire le seguenti *"di cui alla D.G.R. n° 1521 del 04 novembre 2005 ed a quello"*.

**Relazione**


L'emendamento nasce dall'esigenza di utilizzare e valorizzare le professionalità che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici e le strutture regionali utilizzando la norma nazionale (Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e relativa Circolare n° 5 del 21 novembre 2013). Infatti la norma, come esplicitato dalla citata Circolare, consente di superare il grave fenomeno del precariato, evitando anche il proliferare di contenziosi che potrebbero arrecare un grave danno economico all'amministrazione, e di valorizzare le esperienze professionali maturate all'interno dell'Ente, in modo da garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, disciplinando le modalità di reclutamento,.

In linea con quanto detto precedentemente, il comma 4 dell'art. 12 del disegno di L.R. ad oggetto "Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.) " prevede che per l'espletamento delle procedure concorsuali si deve avere riguardo delle professionalità utili alle finalità istituzionali assegnate all' A.R.CA.DI.S. dalla legge stessa, riservando allo stesso una quota minima del 50% dei posti messi a concorso. Il personale di cui alla D.G.R. n° 1521 del 04 novembre 2005, come si evince dal progetto allegato alla stessa, è impegnato, tra le altre cose, in attività di cui all' art. 2 della legge in questione, nonché art. 2 del Regolamento recante norme sull'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia A.R.CA.DI.S., approvato con D.G.R n. 253 del 04/07/2014.

**Relazione economico-finanziaria**

Il seguente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

[Digitare il testo]

 12.6  
(G. SALVATORE)



*Consiglio Regionale della Campania*

**Emendamento alla Proposta di legge “ Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo ( A.R.C.A.D.I.S.)”.  
Reg.Gen. n. 449**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO**

**( Fondo di rotazione per la progettazione)**

1. Il fondo di cui all’art. 33 comma 1, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 su disposizione della Giunta Regionale, è in parte utilizzabile dall’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo ( ARCADIS) quale fondo di rotazione per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, al fine di anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità e progettazioni propedeutiche al finanziamento di opere di interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale a valere su fondi nazionali e comunitari. Il bilancio regionale può ulteriormente incrementare il fondo con specifiche disposizioni.


**RELAZIONE TECNICA**

Il fondo di rotazione consente di avviare studi di fattibilità e progettazioni di opere di interesse strategico, senza costi aggiuntivi per la Regione in quanto ARCADIS ha sempre la liquidità finanziaria per anticipare le somme, che poi rientreranno al finanziamento dei progetti. Inoltre possiede adeguato organico tecnico ed esperienza per poter procedere dall’interno. La disponibilità di solidi progetti che ARCADIS potrà produrre consentirà di accedere più agevolmente ai programmi di finanziamento nazionali ed europei.

28/07/2014

*Defensis (NCD)*  
*14.0.2*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

*Gruppo Consiliare "Caldoro Presidente"*

*Cons. Gennaro Salvatore*

**Emendamento alla Proposta di legge: "Definizioni dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.) -Registro Generale N. 449.**

L'articolo 15 è soppresso.

Relazione

Considerato che l'articolo 4 prevede la nomina del Direttore Generale (in prima applicazione) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di concludere le procedure concorsuali di nomina nel rispetto del summenzionato termine è utile sopprimere l'articolo 15 che prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla pubblicazione (anziché allo scadere del termine ordinario di 15 giorni).

Relazione economico-finanziaria

Il seguente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

(G. SALVATORE)

15.1



Prot. Gen. 2012.0029815/A

Del 06/12/2012 12:49:13

Da CR A SERASS

*Consiglio Regionale della Campania*

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

*Al Presidente Consiglio Regionale*

*Al Presidente Giunta Regionale*

*All'Assessore Reg.le Attività Produttive*

*Al Presidente I - II Commissione Permanente*

*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*

*All'Assessore al Turismo*

*Al Segretario Generale*

*Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche*



LORO SEDI

Prot. n. 815 del 04.12.2012

Oggetto: Testo unificato Progetto di legge "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania" Registri generali 151 - 163 - 281. Esame.

**Relazione della Commissione di Merito.**

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula e ha votato e approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo PD il testo in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato indicato il Presidente della Commissione Dott. Giovanni BALDI. ex art. 103, comma 2 del Regolamento Interno.

Si allegano le osservazioni conclusive, a firma del Dirigente della III Commissione e del Dirigente Settore Legislativo.

Napoli 04/12/2012

All. n 1

AAVao/ao

*Sen. Assemla*  
*00/12/11*



Il Presidente  
Dr. Giovanni Baldi



*Consiglio Regionale della Campania*


## **TESTO UNIFICATO**

# **Progetto di legge " Organizzazione del Sistema Turistico in Campania"**

Registri generali 151 – 163 – 281

**Relatore in Aula il Presidente: Dott. Giovanni Baldi**

**Testo unificato approvato dalla Terza Commissione  
Consiliare nella seduta n. 64 del 04 dicembre 2012.**





*Consiglio Regionale della Campania*

## **TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA**

### **CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ**

Articolo 1 – Principi ed oggetto

Articolo 2 – Finalità

### **CAPO II - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI**

Articolo 3 – Attribuzioni della Regione

Articolo 4 – Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana

Articolo 5 – Attribuzioni dei Comuni

Articolo 6 – Tavolo Istituzionale per le politiche turistiche

### **CAPO III - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI POLI TURISTICI LOCALI**

Articolo 7 – Ambiti territoriali turistici omogenei

Articolo 8 – Poli turistici locali (PTL)

Articolo 9 – Finalità dei PTL

Articolo 10 – Costituzione dei PTL

Articolo 11 – Procedimento di istituzione dei PTL

Articolo 12 – Programma annuale dei servizi e delle attività dei PTL

Articolo 13 – Attività di controllo ed obblighi dei PTL

Articolo 14 – Revoca del riconoscimento dei PTL

### **CAPO IV - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA**

Articolo 15 – Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania

Articolo 16 – Organi dell'agenzia

Articolo 17 – Consiglio di indirizzo dell'Agenzia

Articolo 18 – Direttore Generale dell'Agenzia

Articolo 19 – Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

Articolo 20 – Responsabili territoriali del turismo

Articolo 21 – Personale dell'Agenzia

Articolo 22 – Programma annuale della Regione per il turismo

Articolo 23 – Procedure per lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

### **CAPO V - ASSOCIAZIONI PRO LOCO**

Articolo 24 – Associazioni Pro-Loco

Articolo 25 – Albo regionale delle Pro-Loco

Articolo 26 – Contributi in favore delle Associazioni Pro-Loco e dell'Unpli;



*Consiglio Regionale della Campania*

**CAPO VI - SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA  
TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA**

Articolo 27 – Servizi di informazione e accoglienza turistica (SIAT)

Articolo 28 – Carta dei servizi turistici

Articolo 29 – Carta dei diritti turistici

Articolo 30 - Regolamenti attuativi

Articolo 31 – Abrogazioni

Articolo 32 – Norma finanziaria



*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ**

### **Articolo 1**

#### **Principi ed oggetto**

1. La Regione riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale.
2. La Regione cura e promuove il turismo nell'ambito pubblico e privato. Nell'ambito pubblico la Regione riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori; il turismo, in quanto occasione di relazioni aperte e positive tra i popoli, costituisce un importante motivo di incremento e di tutela di patrimoni comuni, ambientali e identitari. Nell'ambito privato la Regione riconosce che il turismo crea un consistente valore economico e costituisce fattore produttivo, stimolo ed opportunità di iniziativa imprenditoriale.
3. La presente legge definisce le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di:
  - a) cooperazione e partenariato tra ambito pubblico ed ambito privato;
  - b) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
  - c) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 2

### Finalità

#### 1. La Regione interviene per:


- a) definire e sostenere azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale;
- b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale e dei poli turistici locali;
- c) definire le politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente e dei beni culturali, il patrimonio termale, delle tradizioni locali, nonché delle produzioni agricole, enogastronomiche ed artigianali tipiche del territorio regionale;
- d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale;
- e) valorizzare ed incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative, nell'ambito delle comunità territoriali, ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica nel territorio regionale;
- f) favorire lo sviluppo di attività turistiche dei soggetti ai quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche dalla legge 04.04.2012 n. 35, sono stati dati in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;
- g) promuovere i marchi che caratterizzano i prodotti ed il territorio regionale;
- h) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale e dei prodotti e dei servizi turistici;
- i) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale, attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel



*Consiglio Regionale della Campania*

settore turistico, in collaborazione con gli istituti secondari superiori ed il sistema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e stage formativi;

- l) promuovere azioni di formazione professionale per la qualificazione degli operatori e per l'alta formazione, al servizio del complessivo comparto turistico;
- m) favorire lo sviluppo dei servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;
- n) la promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale.







*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO II - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI**

### **Articolo 3**


#### **Attribuzioni della Regione**

1. La Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
  - a) la partecipazione alla definizione delle politiche e della programmazione turistica nazionale ed europea, mediante la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, al Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, nonché alle riunioni e all'attività dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo;
  - b) la definizione delle politiche turistiche regionali;
  - c) la programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione, favorendo le iniziative e il coordinamento dei vari soggetti che operano sui territori;
  - d) la definizione della disciplina relativa alle imprese e alle professioni turistiche;
  - e) la definizione delle modalità di accesso, per i soggetti pubblici e privati, ai finanziamenti di diversa natura;
  - f) la promozione dell'immagine della Regione, delle comunità locali, del patrimonio materiale ed immateriale, delle risorse naturali, delle produzioni e dei servizi in Italia ed all'estero;
  - g) il riconoscimento dei poli turistici locali e la correlata vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività dei medesimi Poli turistici locali;
  - h) la tutela dei diritti degli ospiti e dei visitatori;
  - i) l'istituzione, la regolamentazione ed il coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza, in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
  - l) l'incentivazione ed il sostegno alle azioni di riqualificazione e di ammodernamento dei beni, degli impianti e dei servizi gestiti dalle imprese operanti per il



*Consiglio Regionale della Campania*

- turismo, anche mediante misure dirette a favorire forme di aggregazione di imprese turistiche;
- m) la determinazione e la regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti per il turismo, che siano migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa nazionale;
  - n) la vigilanza sulla qualità dei servizi per il turismo offerti nel territorio regionale e l'esercizio dei relativi poteri ispettivi, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali e sociali, operanti a livello nazionale, che hanno sedi operative nel territorio regionale;
  - o) l'impianto ed il continuo aggiornamento di un sistema informativo regionale per il coordinamento della raccolta dei dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni concernenti i servizi pubblici e privati utili al turismo;
  - p) la regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative;
  - q) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino ufficiale della regione campania.
2. La Giunta regionale provvede, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, all'approvazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, che è proposto dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo entro il termine del 31 gennaio.
  3. La Giunta regionale provvede, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della Commissione consiliare competente, all'approvazione del programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 22.
  4. La Regione, presso la scuola regionale di polizia locale, organizza percorsi formativi di polizia turistica per gli agenti di polizia locale e provinciale.





*Consiglio Regionale della Campania*

#### **Articolo 4**

#### **Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana**

1. Le Province e la Città metropolitana esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
  - a) la partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto al comma 2 dell'articolo 3;
  - b) la promozione dei poli turistici locali anche attraverso la partecipazione ai poli turistici locali previsti dall'articolo 8.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 5

### Attribuzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

- a) la promozione dei poli turistici locali, anche attraverso la partecipazione ai medesimi poli turistici;
- b) l'eventuale partecipazione all'attivazione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica (SIAT);
- c) l'armonizzazione per l'erogazione dei servizi pubblici in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
- d) l'organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
- e) l'attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive;
- f) la trasmissione dei dati relativi all'offerta turistica disponibile nel territorio comunale alle strutture competenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 6

### Tavolo istituzionale per le politiche turistiche

1. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche svolge l'attività di natura consultiva, in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, sottoposti dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo per il parere consultivo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche turistiche è composto dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie della cultura, dei rapporti con gli enti locali, dei trasporti, dell'ambiente ed dell'agricoltura, da un rappresentante per ciascun polo turistico locale, da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale, dal Presidente regionale dell'Unpli e dal Presidente dell'Anci regionale.
4. La partecipazione ai lavori del tavolo istituzionale è a titolo gratuito.





*Consiglio Regionale della Campania*

### CAPO III - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI POLI TURISTICI LOCALI

#### Articolo 7

##### Ambiti territoriali turistici omogenei

1. Gli ambiti territoriali turistici omogenei sono aree delimitate nelle quali, per storia turistica o per chiara potenzialità, sono organizzate ed ottimizzate le offerte dei servizi pubblici e privati per il turismo ed ove sono integrati il patrimonio umano, ambientale, produttivo e culturale del territorio.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sentito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche previsto dall'articolo 6, individua nel territorio della Regione, coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, gli Ambiti territoriali turistici omogenei.
3. In ciascun ambito territoriale turistico omogeneo è prevista ed è incoraggiata dalla Regione la progettazione di un polo turistico locale di cui all'articolo 8.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 8

### Poli turistici locali (PTL)

1. Sono definiti poli turistici locali le forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all'interno degli Ambiti turistici territoriali omogenei, previsti dall'articolo 7.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 9

### Finalità dei poli turistici locali

1. L'attività dei poli turistici locali ha le seguenti finalità:

- a) la redazione del programma annuale dei servizi e delle attività di promozione turistica del polo turistico locale;
- b) l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi turistici, dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività, attuati o gestiti da soggetti pubblici o privati;
- c) il sostegno all'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione ed alla diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al medesimo polo turistico;
- d) l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali per fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale;
- e) il sostegno delle attività e dei processi d'integrazione tra soggetti pubblici o privati nell'ambito del settore turistico;
- f) il sostegno alla crescita della cultura dell'ospitalità nelle comunità residenti e della professionalità degli operatori del comparto.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 10

### Costituzione dei Poli turistici locali

1. Gli enti locali ed i soggetti privati, in forma associata, maggiormente rappresentativi sul territorio nel settore turistico, che operano in un ambito territoriale turistico omogeneo, progettano e propongono alla Regione la costituzione di un polo turistico locale.
2. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati alla costituzione del polo turistico locale è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento da parte della Regione.
3. La Regione riconosce la costituzione di un polo turistico locale per ciascun ambito territoriale turistico omogeneo.
4. La costituzione dei poli turistici locali è conclusa obbligatoriamente, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'individuazione degli ambiti territoriali turistici omogenei.
5. Se, in ciascun ambito territoriale turistico omogeneo, gli enti pubblici ed i soggetti privati non avviano alcuna attività di concertazione per la costituzione del polo turistico locale, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, la Regione, in raccordo con le Province, la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dello stesso ambito territoriale, promuove ogni iniziativa utile per la sua costituzione.
6. Ai poli turistici locali possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico nelle forme e con le modalità previste dal comma 1, le associazioni od i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede od esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
7. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del polo turistico locale spetta all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, che è individuata e disciplinata nel rispetto della normativa vigente.
8. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il polo turistico locale devono prevedere, in ogni caso, l'equilibrio tra i soggetti pubblici ed i soggetti privati.




*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 11

### Procedimento d'istituzione dei poli turistici locali

1. Ai fini del riconoscimento di un polo turistico locale, il promotore presenta apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di turismo corredata da:
  - a) l'elenco dei soggetti costituenti ed aderenti al polo turistico locale;
  - b) l'atto costitutivo del polo turistico locale;
  - c) il piano economico - finanziario per il funzionamento gestionale e per le attività del polo turistico locale.
2. La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei poli turistici locali, sentito il parere del tavolo previsto dall'articolo 6 ed il parere della commissione consiliare competente, e dispone la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il parere previsto dal comma 2 si ritiene acquisito se, entro 30 giorni dalla data della richiesta della Giunta regionale, non è espresso.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 12

### Programma annuale dei servizi e delle attività dei poli turistici locali

1. Ciascun polo turistico locale, riconosciuto ai sensi dell'art. 11, definisce il programma annuale dei servizi e delle attività; il programma deve contenere i seguenti elementi:
  - a) l'analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione ed i progetti di sviluppo già in corso od in via di definizione;
  - b) il piano di gestione dei servizi dell'accoglienza;
  - c) i finanziamenti attivati e programmati nell'ambito territoriale turistico omogeneo;
  - d) le linee di intervento ed il dettaglio delle attività;
  - e) le criticità rilevate, gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi;
  - f) la sostenibilità sociale ed ambientale di ciascun intervento;
  - g) la connessione tra le proposte del polo turistico locale e gli interventi già previsti da altri soggetti istituzionali;
  - h) il piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
  - i) il cronoprogramma delle attività.
2. Il programma annuale dei servizi e delle attività dei singoli poli turistici locali deve essere coerente con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo di cui al comma 2 dell'articolo 3. Ogni polo turistico locale approva il programma annuale dei servizi e delle attività entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento e lo trasmette alla Regione entro i successivi trenta giorni alla sua approvazione.





*Consiglio Regionale della Campania*

### Articolo 13

#### Attività di controllo ed obblighi dei poli turistici locali

1. La Regione verifica la coerenza dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei poli turistici locali, in relazione all'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. La Regione svolge funzioni di controllo nell'attuazione dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei singoli poli turistici locali ed, in particolare, verifica lo stato di avanzamento dei programmi, gli aspetti finanziari ed economici, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte in relazione a quanto programmato.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, ogni polo turistico locale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta alla Giunta regionale una relazione consuntiva dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata dal rendiconto di ordine finanziario e contabile.





*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 14**

### **Revoca del riconoscimento dei poli turistici locali**

1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale delegato in materia di turismo, revoca il riconoscimento dei poli turistici locali nei seguenti casi:
  - a) il mancato svolgimento della propria attività;
  - b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive od i comportamenti e le attività in contrasto con le medesime finalità;
  - c) la difformità delle attività realizzate rispetto al programma annuale dei servizi e delle attività previsto dall'articolo 12;
  - d) l' irregolarità nel funzionamento o nella gestione del polo turistico locale;
  - e) il recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti il polo turistico locale;
  - f) la sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi di cui all'articolo 10.
2. In caso di revoca del riconoscimento del polo turistico locale, le finalità di propria competenza sono perseguite dalla Regione. La Regione non subentra in alcun rapporto contrattuale ed in alcun onere finanziario del disciolto polo turistico locale.





*Consiglio Regionale della Campania*

## CAPO IV - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

### Articolo 15

#### Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania


1. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di seguito denominata Agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. Lo Statuto ed il Regolamento dell'Agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Agenzia svolge attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.
4. L'Agenzia organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia e all'estero, per favorire la promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi.
5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo.
6. L'Agenzia aggiorna i contenuti e gli strumenti della comunicazione dell'offerta turistica con sistemi avanzati della conoscenza scientifica e tecnologica, anche nell'ambito dei beni culturali.
7. L'Agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali; svolge attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il



*Consiglio Regionale della Campania*

raccordo delle azioni dei singoli poli turistici locali; assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l'attuazione di interventi in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale e internazionale.

8. L'agenzia annualmente predispone un avviso pubblico, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e centrali, per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività turistiche, promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni.






*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 16**  
**Organi dell'Agenzia**

1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Consiglio di indirizzo;
  - b) il Direttore generale;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti.







*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 17**

**Consiglio di indirizzo dell'Agenzia**

1. Il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:
  - a) Assessore regionale delegato in materia di turismo con funzioni di Presidente;
  - b) due esperti nel settore turistico, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo, tra due terne di candidati designate, rispettivamente, dall'Unione regionale delle Camere di commercio e dalle Associazioni di categoria del settore turistico, facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - c) sei Responsabili territoriali del turismo previsti dall'articolo 20.
2. Il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia resta in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. La partecipazione al Consiglio di indirizzo dell'Agenzia è a titolo gratuito.
4. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, con funzione consultiva, il Direttore generale dell'Agenzia. Il Consiglio di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
5. Al Consiglio di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) indica le linee programmatiche in base alle quali il Direttore generale elabora il Piano esecutivo delle attività dell'Agenzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 18. Suddette proposte devono essere coerenti con l'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 22.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 18

### Direttore generale dell'Agenzia


1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo parere della commissione consiliare competente, ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o diploma di laurea specialistica;
  - b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica od amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private ovvero in incarichi di amministrazione di enti turistici regionali.
2. Il Direttore generale resta in carica per tre anni e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma.
3. Il Direttore generale:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
  - b) predispone lo Statuto ed il Regolamento dell'Agenzia previsti dal comma 2 dell'articolo 15, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
  - c) propone, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con l'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dal comma 2, dell'articolo 3 e con il Programma annuale della regione per il turismo, previsto dall'articolo 22, il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
  - d) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, da trasmettere alla Regione per l'approvazione;





*Consiglio Regionale della Campania*

- e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agenzia;
  - f) svolge ogni attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento dell'Agenzia di cui al comma 2 dell'articolo 15; trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, la relazione sulle attività dell'Agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi previsti dal comma 7 dell'articolo 15 della presente legge,
  - g) trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente con cadenza semestrale, una relazione sulle attività dell'Agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi di cui al comma 7 dell'articolo 15.
4. Il trattamento economico del direttore generale dell'agenzia è commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale.






*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 19

### Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale.
2. I revisori restano in carica per tre anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di una sola volta consecutiva.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a:
  - a) esprimere il parere sulle proposte del bilancio di previsione annuale, delle variazioni di bilancio e del conto consuntivo dell'Agenzia;
  - b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
  - c) riferire alla Regione sulle gravi irregolarità di gestione;
  - d) verificare con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'Agenzia;
  - e) predisporre la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e previsionale;
  - f) svolgere ogni altro compito ad esso attribuito dallo Statuto.
4. Gli atti del Collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 20

### Responsabili territoriali

1. Sono istituiti presso l'Agenzia i Responsabili territoriali del turismo, uno per ciascuna Area provinciale, uno per la Città metropolitana ed uno per le Isole, ai quali sono affidate le seguenti funzioni:
  - a) il raccordo delle attività dei poli turistici locali con le attività dell'Agenzia;
  - b) il controllo della qualità dei poli turistici locali;
  - c) la funzione di ascolto;
  - d) il concorso alla redazione del piano esecutivo dell'attività dell'Agenzia, previsto dalla lettera c), comma 3, dell'art. 18;
  - e) il coordinamento della promozione turistica locale rispetto al Programma annuale previsto dall'articolo 22;
  - f) il coordinamento nel territorio di competenza dei servizi di accoglienza e dei flussi di informazione;
  - g) lo svolgimento delle attività sostitutive, nei casi di revoca dei Poli turistici locali previsti dall'art. 14.
2. I Responsabili territoriali sono nominati dal Consiglio regionale tra gli idonei inclusi in un apposito elenco, redatto ai sensi del presente articolo.
3. Il Consiglio regionale, tramite i competenti uffici, emana, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito avviso pubblico di selezione per la formazione dell'elenco degli idonei all'incarico di Responsabile territoriale.
4. La Commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni, provvede alla compilazione dell'elenco degli idonei alla carica di Responsabile territoriale.
5. I Responsabili territoriali devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18.
6. Per le incompatibilità si applica l'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e successive modifiche, nonché l'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012 n.24.
7. Si fa rinvio al Regolamento dell'Agenzia, previsto dal comma 2, dell'articolo 15, per la ulteriore definizione delle funzioni.





*Consiglio Regionale della Campania*

8. Ai responsabili territoriali si applicano le disposizioni previste dal comma 30, dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 14.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 21

### Personale dell'Agenzia

1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva la dotazione organica dell'Agenzia.
2. La dotazione organica dell'Agenzia è composta dal personale regionale che, previa intesa con il competente ufficio regionale alle risorse umane, avanza richiesta di trasferimento.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'Agenzia sono soddisfatte mediante trasferimento definitivo di personale regionale.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 22

### Programma annuale della Regione per il turismo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale della Regione per il turismo, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale della Regione per il turismo, previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Il programma annuale della Regione per il turismo comprende il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia ed i programmi dei servizi e delle attività proposti dai poli turistici locali.
3. Con la medesima delibera la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, di cui alla lettera c), comma 3 dell'articolo 18 e dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei poli turistici locali, previsti dall'articolo 12.
4. Il programma annuale, sulla base delle risorse nazionali, regionali ed europee disponibili, prevede le indicazioni per le forme di sostegno ed incentivazione contenute nell'avviso pubblico di cui al comma 8 dell'articolo 15 per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività economiche connesse al turismo promossi da soggetti, singoli o associati, con la partecipazione di giovani, ai quali sono stati affidati beni confiscati alla criminalità organizzata.








*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 23

### Procedure per lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Le procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti enti di cui al comma 1.
3. Il personale dei disciolti enti di cui comma 1, avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito alla Regione, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento.
4. Il personale di cui al comma 3 può essere distaccato, a domanda e previa intesa con i Comuni richiedenti, presso gli uffici dei servizi di informazione e di accoglienza turistica.
5. Nelle procedure di liquidazione la Regione adotta ogni atto per l'acquisizione e la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, culturale ed archivistico degli enti e delle aziende disciolte, di cui al comma 1 e dispone la revoca immediata delle concessioni, autorizzazioni e convenzioni con terzi in essere, a qualsiasi titolo adottate.





*Consiglio Regionale della Campania*

## CAPO V - ASSOCIAZIONI PRO LOCO

### Articolo 24 Associazioni Pro loco

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale pro loco d'Italia, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.






*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 25

### Albo regionale delle Pro-loco

1. E' istituito l'Albo regionale delle associazioni pro-loco.
2. Le modalità di gestione dell'Albo ed i requisiti necessari alle Associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito Regolamento, che il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed aggiornato annualmente su apposita sezione nel sito della Regione.






*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 26

### Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli con contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del polo turistico locale di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, che il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO VI - SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA**

### **Articolo 27**

#### **Servizi di informazione ed accoglienza turistica (SIAT)**

1. I Servizi di Informazione e di accoglienza turistica, denominati SIAT, svolgono le attività di informazione e di accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:
  - a) le informazioni e la distribuzione di materiale promozionale;
  - b) le informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e sulla ristorazione;
  - c) le informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;
  - d) la collaborazione alla raccolta e alla trasmissione dei dati richiesti dai poli turistici locali, dagli enti pubblici territoriali e dalla Regione;
  - e) l'assistenza del turista per i servizi turistici locali.
2. Per assicurare i servizi previsti dal comma 1, la Regione promuove l'informatizzazione dei SIAT.
3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica in loco sono organizzati e coordinati dalla Agenzia, con il supporto dei responsabili territoriali e con la collaborazione dei comuni, delle associazioni pro loco, dei poli turistici locali e delle associazioni del settore turistico.
4. I servizi prestati dalle strutture SIAT sono a titolo gratuito per gli utenti e per le imprese.






*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 28

### Carta dei servizi turistici

1. L'Agenzia predispone ed aggiorna, per aree di competenza, la carta dei servizi turistici regionali, contenente:
  - a) la presentazione dei siti turistici e degli attrattori culturali;
  - b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero;
  - c) la descrizione dei prodotti enogastronomici ed artigianali tipici dell'area territoriale;
  - d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali, musicali, fieristiche e congressuali;
  - e) l'indicazione dei numeri telefonici utili.
2. La carta dei servizi turistici regionali definisce il livello essenziale dei servizi garantiti, le relative modalità e gli standard di qualità ed è redatta, con la collaborazione dei SIAT, ed ove esistenti dei PTL, in almeno quattro lingue; è distribuita presso gli uffici SIAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 29

### carta dei diritti del turista

1. L'Agenzia predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente le informazioni obbligatorie, nonché definisce e riconosce i diritti essenziali che sono garantiti al turista, come consumatore e fruitore di prodotti e di servizi del territorio.
2. La carta dei diritti del turista indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti ed è redatta in almeno quattro lingue.






*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 30

### Regolamenti attuativi

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti attuativi previsti dagli articoli 15, 23, 25 e 26.








*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 31

### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) legge regionale 9 novembre 1974, n. 62 (Istituzione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida);
  - b) legge regionale 3 agosto 1982, n. 45 (Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania);
  - c) legge regionale 29 marzo 1984, n. 24 (Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere);
  - d) legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo);
  - e) legge regionale 25 gennaio 1995, n. 3 (Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 7 dicembre 1993, n.41, concernente l'assetto normativo degli Enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo).
2. A decorrere dalla data di istituzione dell'Albo regionale delle pro loco previsto dall'articolo 25 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) legge regionale 9 novembre 1974, n.61 (Istituzione Albo regionale delle Associazioni pro-loco);
  - b) legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco).





*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 32

### Norma finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
  - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
  - b) le risorse statali;
  - c) le risorse regionali;
  - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse, ridotte del 20%, appostate nella U.P.B. 2.9.26 per un importo complessivo pari ad euro 10.220.000,00, destinate al finanziamento dei predetti enti.
3. Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella U.P.B. 2.9.26, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.
4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

**Napoli, 4 dicembre 2012**

**Il Presidente  
Dott. Giovanni Baldi**

Testo unificato approvato nella seduta di commissione n. 64 del 04 dicembre 2012



## **RELAZIONE Illustrativa**

*Consiglio Regionale della Campania*

Il presente Testo unificato ha abbinato le proposte di legge - registri generali 161 e 163, nonché il disegno di legge - registro generale n. 281 in materia di organizzazione del sistema turistico in Campania; esso nasce dall'intento di riorganizzare la governance del "sistema turistico", definendo ruoli, funzioni e competenze propri delle istituzioni e degli attori locali coinvolti.

E' previsto che la Regione si doti di uno strumento agile e in grado di favorire l'innovazione e la competitività del sistema turismo chiamato a misurarsi con le attuali e mutate esigenze del mercato nazionale ed internazionale, e che, al tempo stesso, adegui la normativa regionale alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Il testo innova il tessuto normativo esistente e legifera in applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

I caratteri innovativi contenuti nel Progetto di legge consistono nella integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, in ossequio al principio di sussidiarietà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale è, inoltre, incentivato lo sviluppo della cooperazione e del partenariato tra soggetti pubblici e privati.

E' un testo snello, costituito da 32 articoli, che definisce le competenze degli enti pubblici, attua il decentramento, vara l'Agenzia regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania e prevede il rafforzamento dei livelli di qualità. Tra le principali finalità del progetto di legge vi è la promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo campano, del suo patrimonio di risorse e di prodotti, il miglioramento della qualità dell'accoglienza dell'assistenza e della tutela dei visitatori, il potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici, la programmazione, il coordinamento e il controllo delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale.

L'articolato disciplina, nel rispetto dei principi di sussidiarietà nei rapporti con gli enti locali, l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della Regione, delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni.





Alle Province spetta la partecipazione alla formazione dell'Atto triennale di Indirizzo della Regione e la promozione dei poli turistici locali

Rilevanti sono le competenze attribuite ai Comuni, i quali esercitano le proprie funzioni in materia di turismo, provvedendo alla promozione dei poli turistici locali, anche attraverso la partecipazione agli stessi poli, all'eventuale partecipazione alle strutture di informazione e di accoglienza turistica (SIAT); armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, in funzione delle esigenze dei flussi turistici; organizzano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza e trasmettono alle strutture deputate i dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale.

Restano riservate alla Regione, le funzioni di programmazione di indirizzo e coordinamento, anche mediante la definizione dei poli turistici locali e la relativa regolamentazione e vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività degli stessi poli.

Alla Regione spetta il compito di stesura di una Carta dei Servizi per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi turistici campani e la istituzione e regolamentazione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (SIAT), in collaborazione, ove presenti, con le Associazioni di Categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

La Regione ha, inoltre, i poteri di vigilanza e di controllo sulla qualità dei servizi turistici offerti.

Il progetto di legge propone il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche, composto dall'Assessore Regionale delegato nella materia del turismo, che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie di cultura, rapporti con gli enti locali, trasporti, ambiente e agricoltura, da un rappresentante per ciascun PTL e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche svolge un'attività istituzionale di natura consultiva in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, che l'Assessore Regionale delegato in materia di Turismo sottopone per il parere consultivo.

L'articolato, inoltre, riforma gli attuali strumenti della promozione turistica regionale attraverso il superamento del sistema caratterizzato dall'articolazione in maniera diffusa sul territorio di

*[Handwritten signature]*



enti strumentali, quali gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di soggiorno e turismo, mediante la creazione di un'unica Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, che concorre allo svolgimento di attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità della legge e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale e delle direttive espresse dagli organi di indirizzo della Regione.

L'Agenzia concorre alla programmazione dello sviluppo turistico regionale e attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

La struttura dell'Agenzia si articola attraverso i seguenti organi:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Direttore Generale
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

E' prevista, altresì, l'istituzione presso l'Agenzia dei responsabili territoriali del turismo, uno per ciascuna Area provinciale, uno per la Città metropolitana ed uno per le isole, con funzioni di raccordo delle attività dei poli turistici locali, di controllo della qualità dei PTL, di concorso alla redazione del piano esecutivo dell'attività dell'Agenzia, di coordinamento della promozione turistica locale e dei servizi di accoglienza e dei flussi di informazione, nonché per lo svolgimento di attività sostitutive, in caso di revoca dei Poli Turistici Locali.

Ruolo innovativo è attribuito ai Poli turistici locali intesi come forme associative rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato Ambito turistico territoriale omogeneo, prioritariamente attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche. La Regione provvede al riconoscimento dei PTL, al fine di realizzare azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale ed al fine di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.



I PTL perseguono le finalità ad essi attribuite dal presente progetto di legge favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche, organizzando i servizi dell'accoglienza e promuovendo tutti gli interventi volti a migliorare l'offerta turistica complessivamente intesa.

Il progetto di legge prevede, infine, disposizioni contenenti le norme abrogate e le disposizioni finanziarie, che prevedono la copertura finanziaria dell'intervento legislativo in argomento.

**RELAZIONE TECNICA** ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Campania Articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28/03/2000, n. 76", in ordine al progetto di legge regionale recante "Organizzazione del sistema turistico".

In merito al progetto di legge regionale di cui all'oggetto, così come richiesto dagli artt. 25 e 26 della L.R. 7/2002, si rappresenta quanto segue.

La legge proposta disciplina l'organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo competenze e attività della Regione e le funzioni riconosciute alle autonomie locali e agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo. Istituisce i Poli Turistici Locali e l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania; attribuisce alla competenza della Regione la programmazione annuale in materia di sviluppo turistico e definisce lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione turistica.

Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:

- a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
- b) le risorse statali;
- c) le risorse regionali;
- d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché



gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, e assicurata dalle risorse, ridotte del 20%, appostate nella U.P.B. 2.9.26 per un importo complessivo pari ad euro 10.220.000,00, destinate al finanziamento dei predetti enti.

Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella U.P.B. 2.9.26, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.

Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.





Di Faleo  
29/1/14

Consiglio Regionale della Campania

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Al Presidente del Consiglio Regionale

e .p.c. Al Capo Dipartimento della  
Segreteria Legislativa

Loro Sedi

**Prot. n.87**

Oggetto:Parere Riesame del Testo Unificato: "Organizzazione del  
Sistema Turistico in Campania" – **Reg. Gen. nn. 151 – 163 – 281.**

Per gli atti di Vs. competenza, si comunica che, nella seduta  
del 28 gennaio 2014, la scrivente Commissione ha espresso parere  
favorevole a maggioranza dei presenti, con l'astensione del  
Consigliere Corrado Gabriele al provvedimento in oggetto, di  
rinviare in Consiglio il provvedimento con i relativi emendamenti.

Cordialità.

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0002227/A**

Del: 29/01/2014 10.43.41

Da: CR A: SERASS

Il Presidente  
Dr. Giovanni Baldi

**Napoli 28.01.2014**



AA/cc/oa

29/01/14  
v. Amabile





*Consiglio Regionale della Campania*  
*II Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0017055/A**

Del. 26/08/2013 09.16.09

Da: CR A. SERASS

Prot. n. 577 dell'1 agosto 2013

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
All'Assessore al Bilancio  
All'Assessore Rapporti con il Consiglio  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Presidente della III Commissione  
Al Presidente della I Commissione  
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Al Direttore Generale Presidenza  
Studi Legislativi e Legali

LORO SEDI

**OGGETTO: Proposta di Legge Testo Unificato Reg. Gen. nn. 151-163 e 281  
"Organizzazione del Sistema Turistico in Campania"**

Comunico che la scrivente Commissione, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame del testo della Proposta di Legge in oggetto, licenziato dalla III Commissione Consiliare Permanente competente per materia ed a maggioranza dei presenti con l'astensione del Pd, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione, con le modifiche riguardanti i commi 2 e 3 dell'art. 32 nel testo che segue:

**Art 32**  
**(Norma Finanziaria)**

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
  - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
  - b) le risorse statali;
  - c) le risorse regionali;
  - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

20813  
Serass  
11



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Il Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

2. Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse, appostate nella Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1, per un importo complessivo pari ad euro 9.625.000,00 destinate al finanziamento dei predetti enti.
3. Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.
4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE  
Massimo Grimaldi



C.A.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*II Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*  
*Il Presidente*

Emendamento tecnico alle proposte di legge abbinate "Organizzazione del sistema turistico in Campania" Reg.Gen. nn. 151, 163 e 281.

Al comma 2, dell'articolo 32 (Norma finanziaria) , sostituire "2013" con 2014"

Massimo Grimaldi

32.3